

CAPITOLATO E CONDIZIONI PARTICOLARI

FORNITURA DI LICENZE D'USO SOFTWARE CGS (CORE GROUPING SOFTWARE) VERSIONE SERVER E DQE (DATA QUALITY EDITOR)

1. OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura delle licenze d'uso Core Grouping Software (di seguito CGS) con opzione DQE, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 3), del D. lgs. 36/2023. In particolare, 3M concede alla Regione, per la durata del contratto una licenza non trasferibile e non esclusiva per l'uso del Software (di seguito "Licenze") sulla tipologia di hardware e sul sistema operativo indicati dalla Regione e nel luogo di installazione da quest'ultima designato. La Regione non potrà trasferire il Software senza il consenso preventivo di 3M e accetta le Condizioni Generali di Licenza d'Uso per Software 3M.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale e decorre dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025.

3. ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Restano a carico della 3M e si intendono compresi nel prezzo offerto tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – gli oneri relativi alle eventuali spese di trasferta del personale addetto alle esecuzioni delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.

La 3M garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente capitolato.

4. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Per la Regione Emilia-Romagna il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dott. Luca Cisbani Responsabile dell'Area Ict e transizione digitale dei servizi al cittadino della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare, che ricopre anche il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

5. IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo della fornitura non potrà in ogni caso essere superiore a Euro 28.688,00 IVA esclusa. SICUREZZA: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, per l'attività in oggetto, configurandosi come mero approvvigionamento di prodotti, non si prevedono interferenze; pertanto, i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice il concorrente non ha l'obbligo di indicare i propri costi aziendali relativi agli adempimenti sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera.

Il corrispettivo riconosciuto è quello risultante dall'offerta del soggetto aggiudicatario della fornitura, oltre all'Iva di legge.

Il corrispettivo si intende onnicomprensivo di qualsiasi altro onere, dei servizi connessi alla fornitura previsti dalle Condizioni Generali di Contratto nonché dal presente documento, delle imposte, delle tasse e degli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto.

7. FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione, dietro ricevimento di regolare fattura emessa dopo il rilascio delle licenze di cui all'art. 1.

Ai sensi dell'art. 116 del 'Codice dei contratti pubblici', l'impresa può emettere fattura elettronica solo dopo il ricevimento dello stato avanzamento lavori (SAL) e del Certificato di pagamento emesso dal RUP.

La fattura dovrà:

- riportare i riferimenti comunicati dall'Amministrazione nel certificato di pagamento e nell'ordine, trasmesso tramite il Nodo Smistamento Ordine (NSO) al fornitore, che dovrà essere dotato di un codice identificativo PEPPOL.
- essere intestata a: "Regione Emilia-Romagna";
- essere inviata tramite il Sistema di interscambio della fatturazione elettronica al seguente Codice Univoco Ufficio: **ZZENWW**

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, emessa con le modalità sopra indicate, successivamente all'acquisizione della documentazione in materia di regolarità contributiva.

Il pagamento della fattura sarà effettuato con bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato alla Società fornitrice, dalla stessa comunicato ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

La liquidazione della fattura verrà effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 (split payment). L'Amministrazione provvederà, sulla base del disposto del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 a versare la quota dell'Iva direttamente all'Erario.

Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione sospenderanno il termine di pagamento.

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società 3M assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm..

Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopra citata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

10. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, l'Amministrazione ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto in caso di ritardi per negligenza dell'Affidatario che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato, dal RUP/DEC, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto.

La stazione appaltante può risolvere il contratto all'avverarsi di una o più delle condizioni elencate dall'art. 122, comma 1, D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.

Il contratto può essere, altresì risolto a seguito della procedura contemplata al comma 3 dell'art. 122 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, a seguito di formale contestazione dell'addebito e dopo aver valutato negativamente le eventuali controdeduzioni presentate nel termine di 15 giorni dalla contestazione stessa.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

11. NORME SULL'ANTICORRUZIONE

Ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, La Società fornitrice non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

12. CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

La Regione e la Società 3M concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente rapporto contrattuale. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo amichevole il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 679/2016.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività contrattuale o, comunque, raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati ai soli fini del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o con ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

15. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il presente contratto è esente da registrazione se non in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della Società 3M.

16. REVISIONE DEI PREZZI

Attesa la natura intellettuale della prestazione, non si prevede alcuna revisione dei prezzi.

17. NORME REGOLATRICI

Il contratto è regolato, per quanto non espressamente stabilito nel presente documento (integrativo alle Condizioni generali di Contratto del mercato elettronico):

- a. dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b. dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 36/2023;
- c. dalle disposizioni recate dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, per quanto applicabile;
- d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.